

***Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 4084 del 19 giugno 2009,
Pres. Barbagallo, Rel. De Michele. S.M. – Ministero dell'interno,
Questura di Genova.***

Sul ricorso in appello n. 8277/06, proposto dal signor S. M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Sarteschi ed Enzo Farolfi ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Claudio Coratella in Roma, via Lago di Lesina, 35;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI GENOVA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, n. 1856/05 del 22.12.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2008, il Consigliere Gabriella De Michele;

Uditi l'avv. P. Mosca per delega dell'avv. Sarteschi e l'avv. dello Stato Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello, notificato il 29.7.2006, viene impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, n. 1856/05 del 22.12.2005 (che non risulta notificata), con la quale si respingeva il ricorso del signor S. M., di nazionalità marocchina, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso con decreto del Questore di Genova in data 27.1.2004, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, per avvenuto superamento del termine di sei mesi, accordato ai cittadini extracomunitari per porre fine al proprio stato di disoccupazione, dopo la cessazione di un precedente rapporto di lavoro. Nel caso di specie, alla data dell'istanza di rinnovo del permesso in questione (25.11.2003) il signor S. non avrebbe dimostrato di svolgere attività lavorativa, né di averne svolta alcuna dal 12.02.2002.

Nella citata sentenza si rilevavano l'infondatezza della censura di violazione dell'art. 7 L. n. 241/90, (essendo stato attivato il procedimento di cui trattasi su istanza di parte) e l'inidoneità di una mera promessa di assunzione, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'art. 22, comma 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. 25.7.1998, n. 286), in effetti, dispone che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti"; per i lavoratori stranieri – già in possesso di permesso di soggiorno – detto permesso resta dunque valido fino alla relativa scadenza e può essere anche rinnovato per il periodo di inserimento dell'interessato nelle liste di collocamento, periodo comunque "non inferiore" complessivamente a sei mesi, da impiegare per la ricerca di un nuovo lavoro. Nella situazione in esame l'interessato avrebbe perso il lavoro – per quanto si legge nella sentenza appellata – il 31 ottobre 2003 e dopo la scadenza del permesso in questione il relativo rinnovo sarebbe stato legittimamente negato, essendo rilevabile un periodo di disoccupazione superiore a sei mesi. Irrilevante sarebbe stata, inoltre, la dimostrata possibilità di un nuovo lavoro già nel novembre 2003, tenuto conto della "inidoneità di una promessa di assunzione, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

In sede di appello, viene dedotta l'erroneità della citata sentenza, nella parte in cui

nella medesima si osserva che l'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 286/1998 avrebbe "innovato la previsione dell'art. 37 del D.P.R. n. 394/99" (pur essendo quest'ultimo successivamente emanato), nonché nella parte in cui – a riprova di imprecisa valutazione dei fatti – si richiama l'avvenuta perdita del lavoro come avvenuta in data 31.10.2003 (data, invece, di scadenza del permesso di soggiorno, scadenza fino alla quale sussisteva, comunque, il diritto del lavoratore di rimanere iscritto nelle liste di mobilità); secondo la difesa dell'appellante, inoltre, la normativa di riferimento alla data di emanazione dell'atto impugnato (27.1.2004) avrebbe consentito al lavoratore di rimanere iscritto nella predette liste fino ad 1 anno dopo il licenziamento (e quindi fino al 31.1.2004). Nel caso di specie, infatti, il lavoro sarebbe stato perduto il 31.1.2003, in vigenza dell'art. 37 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, poi modificato con D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Illegittima, infine, sarebbe stata la dichiarata insufficienza della promessa di assunzione, dato che senza rinnovo il rapporto di lavoro non può essere perfezionato.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le argomentazioni sopra sintetizzate non possano essere condivise, potendo in effetti riscontrarsi, alla predetta data di emanazione del provvedimento impugnato, una discrasia fra norma legislativa e disposizione regolamentare, ma con sopravvenienza della disposizione più restrittiva – contrariamente a quanto affermato dall'appellante – a livello legislativo. L'originario testo del D.Lgs. n. 286/1998, infatti, prevedeva all'art. 22, comma 9 che – in caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore extracomunitario potesse rimanere iscritto nelle liste di collocamento "per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque...per un periodo non inferiore ad un anno"; la medesima disposizione era riprodotta nell'art. 37, comma 1 del regolamento attuativo, approvato con D.P.R. 31.8.1999, n. 394. L'intero art. 22 del testo legislativo, tuttavia, risultava sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della legge 30.7.2002, n. 189 che, sul punto che qui interessa, riduceva a sei mesi il periodo massimo di iscrizione nelle liste di collocamento; a livello regolamentare, la durata dell'iscrizione di cui trattasi restava invece di 1 anno nella originaria versione – vigente fino al 18.10.2004 – dell'art. 37, comma 1 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 e solo successivamente veniva coordinata con l'art. 22, comma 11 del T.U. n. 286/1998, nei termini sopra ricordati.

Ad avviso del Collegio – in presenza di una rinnovata disciplina legislativa dell'intera materia dell'immigrazione (disciplina dettata, nella fattispecie, con la citata legge 30.7.2002, n. 189) – non poteva negarsi un effetto abrogante delle nuove norme, rispetto ad ogni disposizione configgente, sia di pari rango primario che di livello subordinato, in base alla gerarchia delle fonti (cfr. art. 15 della disposizioni sulla legge in generale – cosiddette preleggi – nonché, per il principio, Cons. St., sez. V, 24.11.1997, n. 1361 e 22.12.2005, n. 7342; Cons. St., sez. IV, 10.8.2004, n. 5502). Non può essere ignorato, peraltro, che il più volte citato art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo introdotto nel 2002, risultava immediatamente precettivo circa il termine assegnato al cittadino extracomunitario, che avesse perso il posto di lavoro, per trovare una nuova occupazione, risultando demandate alla regolamentazione attuativa solo modalità di dettaglio, quali la comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione dell'interessato nelle liste di collocamento, in posizione di priorità rispetto agli altri cittadini stranieri.

Quando pertanto – in data 27.1.2004 – l'Amministrazione ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, oggetto del presente giudizio, correttamente è stata rilevata l'assenza di una regolare posizione lavorativa, posta in essere nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro, o comunque prima della scadenza del medesimo permesso (scadenza nella fattispecie successiva). Quanto sopra non esclude che l'Amministrazione potesse valutare, a norma dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 cit., anche altre circostanze, quali il carattere allora recente della nuova disciplina legislativa, la possibile incertezza riconducibile al ricordato

testo regolamentare e la documentata sussistenza, in data 24.11.2003 (antecedente all'emanazione dell'atto impugnato) di un impegno di assunzione, subordinato soltanto alla regolarizzazione della presenza del lavoratore sul territorio nazionale. Non risulta però, in ogni caso, che dette circostanze siano state oggetto di una istanza di riesame, né corrispondono alle medesime precise argomentazioni difensive.

In tale situazione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, le medesime circostanze sopra segnalate ne rendono giusta la compensazione, tenuto anche conto della complessa disciplina della situazione dei lavoratori stranieri in Italia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello, nei termini di cui in motivazione; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI – nelle Camere di Consiglio in data 19 dicembre 2008 e 21 aprile 2009.